

Pubblicato il 19/11/2020

N. 12179/2020 REG.PROV.COLL.
N. 07097/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7097 del 2020, proposto da

Elvira Barletta, Angela Brindisi, Gianfranco Bruschelli, Giulia Bulgini, Ilaria Carmentano, Andrea Cassone, Giovanna Castaldo, Laura Concetti, Angelo Coppola, Rosa Cosenza, Teresa Cristiano, Cristina D'Aniello, Armando De Filippi, Lucia Di Bello, Domenico Di Gregorio, Stefania Fontana, Paola Galastro, Giovanna Incampo, Clemente Loiacono, Devid Manzo, Elisa Medaglia, Maria Angela Pezzullo, Federica Rabbaglietti, Luigi Raco, Valentina Restifo, Roberta Rotelli, Fabiola Rovere, Monica Rosalia Sansone, Giuliana Solitto, Alessio Spizuoco, Salvatore Tilotta, Silvia Ventra, Roberta Zara, rappresentati e difesi dall'avvocato Donato Cicenìa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Miur, Mef non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale

dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Giuditta Rosmarino non costituito in giudizio;

per l'annullamento dell' ordinanza del Ministero dell'Istruzione n.60 del 10.7.2020, con la quale sono state individuate le procedure di istituzione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze – GPS -, nella parte in cui è stato limitato l'accesso alla “I fascia”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2020 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod.proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIR dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati come sopra specificati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il

sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso;

b)- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.R. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

I.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

II.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.R.:

c) - non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto b);

d)- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sui siti, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e)- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

Ritenuto altresì assolutamente indispensabile ai fini del decidere che l'amministrazione, con una dettagliata relazione, da depositare nel termine di 40 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, chiarisca in ordine alla posizione dei singoli ricorrenti l'avvenuta partecipazione e superamento del concorso FIT;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio e l'incombente istruttorio di cui in motivazione.

Rinvia alla camera di consiglio del 12 gennaio 2021.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore

Daniele Profili, Referendario

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO